

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Faenza
Gruppo di volontariato ODV Medaglia d'oro Fulvio Sbarretti

Verbale Assemblea straordinaria dei Soci

N. 03/023 C.S.

L'anno 2024 addì 20 del mese di maggio alle ore 19,00 nei locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Faenza corso Garibaldi 2, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

O. d G.

- 1) cambio denominazione;
- 2) costituzione sezioni specialistiche;
- 3) nomina responsabili delle sezioni specialistiche.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Ten. Coll. Giancarlo Tatta, il quale chiama alla funzione di Segretario Canzio Camuffo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 33 Soci, regolarmente rappresentati n. 08.

Pertanto ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di Assemblea in seconda convocazione.

Passando a trattare l'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche alla denominazione come da disposizione dell'Ispettore regionale.

Apertasi la discussione e dopo alcuni interventi dei Soci, si delibera come segue:

Punto 1: cambio denominazione.

All'unanimità la denominazione viene così modificata:

da NUCLEO..... a **"GRUPPO VOLONTARIATO - ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI FAENZA"**, *intitolata al Carabiniere medaglia d'oro al valore militare FULVIO SBARRETTI*, abbreviabile in **"GV ANC carabiniere FULVIO SBARRETTI - Faenza"**.

Punto 2: costituzione sezioni specialistiche.

Il presidente propone la costituzione di alcune **sezioni specialistiche** nell'ambito del volontariato così come segue:

- a) sezione tutela patrimonio culturale e paesaggistico;
- b) sezione antincendio;
- c) sezione primo soccorso;
- d) sezione addetto segnalazione ASA;
- e) sezione servizio d'ordine.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Punto 3: nomina responsabili delle sezioni specialistiche.

- a) **sezione tutela patrimonio culturale e paesaggistico:** responsabile Emanuele Visani coadiuvato da Irene Antonellini;
- b) **sezione antincendio:** responsabile MariaLuisa Laghi coadiuvato da Ginetta Fumi;
- c) **sezione primo soccorso:** responsabile Rita Desantis coadiuvato da Giustino Cavina
- d) **sezione addetto segnalazione ASA:** responsabile Alfiero Giorgi coadiuvato da Gabriele Camporesi;
- e) **sezione servizio d'ordine:** responsabile Andrea Neroni coadiuvato da Clarissa Floris

Null'altro essendovi da esaminare e/o deliberare la riunione si chiude alle ore 22,15
(ventidue e quindici).

Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui
sopra.-----//

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 23/10/24 al N. 122
Serie 3 per € 0,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Luca Campanella
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Luca Campanella



STATUTO

GRUPPO VOLONTARIATO ANC - ODV ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI FAENZA

Carabiniere medaglia d'oro al valore militare
FULVIO SBARRETTI

Faenza, 21 ottobre 2024



INDICE

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE	pg. 2
Art. 2 - SCOPI E PRINCIPI	pg. 2
Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE	pg. 3
Art. 4 - ATTIVITA' E IMPEGNI	pg. 3
Art. 5 - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE	pg. 4
Art. 6 - AMMISSIONE	pg. 5
Art. 7 - ESCLUSIONE	pg. 5
Art. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	pg. 5
Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	pg. 6
Art. 10 – CARICHE SOCIALI ED INCOMPATIBILITA'	pg. 6
Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	pg. 7
Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO	pg. 7
Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI	pg. 7
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO	pg. 8
Art. 15 - PRESIDENTE	pg. 9
Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pg. 9
Art. 17 - BILANCIO	pg. 10
Art. 18 - PATRIMONIO	pg. 10
Art. 19 - LIBRI SOCIALI	pg. 10
Art. 20 - QUOTA SOCIALE	pg. 10
Art. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO	pg. 10
Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	pg. 11
Art. 23 - UNIFORME	pg. 11
Art. 24 - SCIoglimento	pg. 11
Art. 25 - RINVIO	pg. 11
Art. 26 - NORME TRANSITORIE	pg. 11

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
GRUPPO VOLONTARIATO ANC FAENZA ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI – SEZIONE DI FAENZA
FULVIO SBARRETTI

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 E' costituita ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'organizzazione di Volontariato operante senza fini di lucro avente la seguente denominazione:

GRUPPO VOLONTARIATO ANC FAENZA ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI FAENZA", intitolata al Carabiniere medaglia d'oro al valore militare **FULVIO SBARRETTI**", abbreviabile in "NV ANC carabiniere **FULVIO SBARRETTI** ODV – Faenza".

1.2 La sede legale si trova nel Comune di Faenza (RA) in Corso Garibaldi civico due. L'eventuale trasferimento della Sede Sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. La variazione della sede, ove ne sopraggiunga l'esigenza, verrà tempestivamente comunicata ai Soci, agli Enti tenutari di pubblici albi o registri ove fosse iscritta l'Associazione con i propri Associati e agli Enti o Organizzazioni pubblici o privati con i quali l'Associazione tenga rapporti di collaborazione.

1.3 Svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito del territorio della provincia di Ravenna e nelle province limitrofe confinanti, anche se di altre regioni.

1.4 Si caratterizza per essere apartitica, apolitica; per avere struttura e contenuti nel pieno rispetto e riconoscimento della democrazia liberale; senza fini di lucro e di rendita; durata illimitata. Svolgerà attività a favore della collettività con le sole prestazioni personali fornite dai Soci Volontari, che non verranno retribuiti in nessun modo e nessuna natura.

Art. 2 – SCOPI E PRINCIPI

2.1 Per il conseguimento delle finalità STATUTARIE di carattere Sociale, Culturale, Assistenziale, Collaborativa nel rispetto DELL'ART. 5 DEL D.LGS 117/2017 E delle Leggi e degli strumenti adottati dagli Enti e dalle Organizzazioni a favore dei quali si opererà, l'Associazione sarà caratterizzata da libera espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, CON PRECISO RIFERIMENTO ALLE LETTERE

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2.2 Il gruppo apolitico e democratico:

- . si ispira alle vigenti leggi di settore ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto ANC;
- . è regolato dal proprio Statuto e dallo statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale 25 luglio 1956 n. 1286 con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del Ministero della Difesa – Ufficio Legislativo e dal Regolamento per l'esecuzione dello Statuto.

2.3 In armonia con i propri fini istituzionali di cui allo Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e nel convincimento ed impegno di agire in favore dell'intera collettività, l'associazione si propone di:

- 1) tutelare i diritti, promuovere i doveri di tutte le persone mediante l'assistenza, la vigilanza e la divulgazione delle Leggi, Normative, Ordinanze e quant'altro di emanazione degli organi Pubblici; con particolare riguardo, attenzione e cura nei riguardi dei soggetti più deboli;
- 2) realizzare, ove richiesto, una presenza attiva sul territorio onde promuovere il rispetto della legalità e della convivenza;
- 3) offrire un servizio informativo e documentale a favore di studiosi, laureandi e laureati, sulla storia e le attività dell'Arma e della Sua Associazione;
- 4) promuovere iniziative informative e culturali, in collaborazione con quelle organizzate dalle Istituzioni pubbliche e/o private;
- 5) collaborare con Enti pubblici, privati, università ad eventi socio/culturali;
- 6) organizzare, programmare, attività di formazione, esercitazione, studio;
- 7) stipulare atti di compravendita di beni immobili e mobili, utili al perseguimento degli scopi Sociali.

2.4 Non ha personalità giuridica poiché trattasi di libera manifestazione di partecipazione, solidarietà e pluralismo da parte di alcuni Soci della Sezione per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale:

- nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e locali;
- in ossequio al principio dell'associazionismo per fini che non sono vietati ai singoli dalla Legge (art. 18 della Costituzione).

2.5 Ha autonomia amministrativa in quanto tutte le entrate e le uscite dovranno risultare nel proprio bilancio annuale, anche se inserito nel bilancio della Sezione. Potrà stipulare atti di compravendita di mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali. Il primo esercizio Sociale si chiuderà il 31/12/2020.

2.6 Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona.

2.7 E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, a fornire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria formula organizzativa.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ODV, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – ATTIVITA' E IMPEGNI

L'Associazione:

- opera, in via principale, attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi quali convenzioni, intese, partenariati e accordi nello spirito, nell'ambito e negli scopi previsti dallo statuto.

- a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere anche attività secondarie e strumentali, diverse da quelle principali, ma pur sempre tra quelle previste dall'Art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge e da appositi atti e regolamenti interni demandati alla competenza degli organi statuari, da adottare con approvazione preventiva da parte dell'Assemblea. L'Organo di Amministrazione, in particolare, oltre ad avere facoltà di individuare in concreto le attività in oggetto e stabilire eventuale loro disciplina e modalità di svolgimento, dovrà altresì attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.e..

- opera avvalendosi solo dei mezzi propri messi a disposizione ed in possesso, delle risorse, capacità, conoscenze e prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci;

- per il normale svolgimento delle proprie attività potrà collaborare, partecipare e avvalersi dell'attività di altre associazioni di volontariato, pur nel rispetto della e delle proprie autonomie;

- al fine di finanziare la propria attività potrà esercitare raccolta di fondi attraverso la partecipazione a progetti anche tramite crowdfunding; accettare donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. Nel rispetto più profondo di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti, ai Soci, ai Sostenitori ed agli Enti Pubblici e Privati verrà inviato annualmente il bilancio redatto e approvato dall'Assemblea.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Organizzazione si impegna a:

- ricavare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali e regionali, in conformità alla normativa vigente, attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici a livello locale e sovra locale;

- sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del Volontariato;

- promuovere forme di informazione, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato.

L'Associazione collaborerà con Enti e Organizzazioni Pubblici e Privati nei limiti stabiliti dalle Leggi, Ordinamenti, Ordinanze e Direttive; nonché con l'Associazionismo, anche promuovendo forme stabili di collegamento, allo scopo di offrire un servizio di pubblico interesse. E' esclusa l'attività di protezione civile.

Art. 5 – ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

5.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, già iscritte alla Sezione ANC di Faenza, che condividano, dichiarando di accettare senza riserve, i valori ed i principi espressi e fondanti del presente Statuto e dello Statuto ANC nazionale e che siano interessati a contribuire e perseguendone gli scopi osservandone le norme, i successivi regolamenti e le decisioni regolarmente assunte dagli organi previsti.

5.2 I soci e i membri degli Organi prestano la Loro attività volontaria, per loro libera scelta, svolgendo le attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza rapporti di subordinazione e fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà sociale e non può e non potrà mai essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari neanche con semplici ed irrisori benefit.

5.3 Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate preventivamente dagli organi Direttivi. Salva la facoltà prevista dall'Art. 17, comma 4 del D.L.vo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.

5.4 La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, anche se non retribuito, e con ogni altro rapporto di lavoro con l'Associazione.

5.5 Gli Associati hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

5.6 La partecipazione ed il conseguente stato di Associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi ed i casi di cessazione del rapporto contemplati nel successivo Art. 6.

5.7 Considerato che l'Associazione si ispira ed è strettamente legata all'Associazione Nazionale Carabinieri, della quale ne porta il Nome, i Loghi, le Divise ed i Segni Distintivi di riconoscimento, i Soci devono, al contempo, essere anche associati presso una qualunque sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed in regola con la relativa iscrizione.

5.8 Gli associati, il cui numero è illimitato ma in ogni caso non inferiore a quello indicato dalla legge, hanno stessi diritti e doveri. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Gli aderenti che prestano attività di Volontariato sono assicurati per la responsabilità civile e per la tutela legale per eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di volontariato; per gli infortuni e le malattie

connesse allo svolgimento dell'attività stessa, sono coperti dall'assicurazione nazionale compresa nell'iscrizione alla Sezione.

Art. 6 – AMMISSIONE

6.1 L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; il Socio dovrà presentare domanda tramite modello predefinito, con la quale Il Socio si assumerà la responsabilità civile e penale derivante da danni provocati a persone, animali o cose e cagionati per Sua responsabilità o in conseguenza dell'inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle Direttive impartite. Il Socio aspirante, si dovrà impegnare a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali, di non aver riportato condanne penali e a fornire informazioni sulle cause di cessato rapporto, qualora fosse stato dipendente pubblico o nei ranghi delle Forze Armate e di Polizia;

- partecipare alle attività formative di sicurezza e/o propedeutiche per l'impegno nell'Associazione;
- conseguire l'attestato di frequenza e a superare l'esame finale tenuti da personale qualificato e con i titoli necessari;

- presentare, appena ottenuta, copia del tesserino di Socio A.N.C.;

- versare la quota Sociale all'atto della presentazione della domanda di ammissione; la quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

6.2 In caso di non accettazione del Socio, lo stesso ha il diritto e la facoltà di ricorrere, contro il provvedimento, all'Assemblea dei Soci.

6.3 I dati del Socio iscritto verranno annotati in tutti i registri interni e pubblici, ove fossero previsti.

Art. 7 – ESCLUSIONE

Il Socio perde il Suo stato e di conseguenza cessa di appartenere all'Organizzazione per:

- per decesso;

- per dimissioni;

- per mancato versamento della quota Sociale; in particolare, in caso di mancato versamento della quota associativa, si presume che l'associato non abbia più interesse a partecipare, pertanto il mancato pagamento equivale a manifestazione di volontà di recedere. In tal caso al socio viene inviato sollecito scritto invitandolo a provvedere entro 30gg scaduto tale termine il socio inadempiente verrà eliminato dal libro soci.

- per decadenza a causa della perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dallo statuto dell'Associazione.

Nei casi previsti si presume che l'Associato non abbia più interesse a partecipare e a condividere i principi ed i valori dell'Associazione evidenziando la volontà di recedere e di dimettersi. Al Socio verranno comunicate le motivazioni e la conseguente decadenza che verranno consegnate a mano, con mail e/o nei mezzi di comunicazione sociale;

- perdita della qualità di Socio della Sezione;

- per esclusione a seguito di provvedimento disciplinare di cui al successivo articolo;

- indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo Sezionale o dell'Organizzazione;

- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti degli Organi Sociali a tutti i livelli. Ove gli addebiti siano gravi e/o reiterati, l'Organo di Amministrazione, all'atto della contestazione potrà anche disporre la sospensione immediata dell'associato da ogni attività.

In questi ultimi tre casi è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva; qualora non fosse nominato un Collegio Arbitrale il ricorso è ammesso al Comitato Esecutivo Sezionale il quale decide in via definitiva.

In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovranno essere motivati e la sanzione dovrà essere proporzionata alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione.

Art. 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari, che dovranno essere motivati e le sanzioni proporzionali alla gravità della condotta o infrazione commessa e/o recidiva, sono:

- 1) richiamo scritto;

- 2) sospensione temporanea per un periodo di tempo determinato;

- 3) sospensione immediata qualora gli addebiti siano gravi e/o reiterati.
- 4) esclusione definitiva.

I provvedimenti disciplinari sono disposti dal consiglio direttivo, che seguirà la seguente procedura:

- contestazione per iscritto dell'addebito per dare la possibilità al Socio di presentare, entro quindici giorni, le controdeduzioni e difensive per l'eventuale riesame.

La cessazione del rapporto di Socio, da qualunque causa dipenda, qualora risulti definitiva, varrà annotata sui registri interni e pubblici, ove fossero previsti.

L'Associato che sia stato escluso o abbia dato le dimissioni, non ha diritto alla restituzione delle quote versate; ha l'obbligo di restituzione di tutto quanto ricevuto dall'Associazione, anche avendone concorso all'acquisto, a puro titolo d'esempio, senza che ciò costituisca elenco completo: abbigliamento, distintivi, apparecchiature meccaniche e/o di comunicazione ecc..

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

9.1 I Soci hanno pari diritti e doveri. In particolare, coloro che siano in regola con l'iscrizione hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione secondo le direttive impartite dagli organi preposti;
- ogni iscritto nel libro dei Soci, da almeno TRE mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e in ogni consenso ove sia prevista una votazione e può candidarsi per gli organi elettivi;
- prendere visione degli atti richiesti alla presenza del Segretario o di un Consigliere del Nucleo; tale facoltà può essere esercitata singolarmente previa richiesta scritta all'organo competente della tenuta, il quale dovrà darne riscontro nei successivi trenta giorni, indicandone le modalità. I Soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza su quanto visionato e appuntato e saranno responsabili in caso di divulgazione che comunque viene vietata. Verrà richiesto all'interessato la sottoscrizione di impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi e di responsabilità anche per danni subiti e subendi;

9.2 I Soci sono obbligati a:

- *osservare lo statuto, i regolamenti interni e derivanti e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;*
- *svolgere la propria attività in modo spontaneo, gratuito, senza fini di lucro;*
- *svolgere i servizi concordati e assunti dall'Associazione attenendosi alle disposizioni impartite;*
- *partecipare alle attività formative di sicurezza e/o propedeutiche per l'impegno nell'Associazione;*
- *conseguire l'attestato di frequenza e a superare l'esame finale tenuti da personale qualificato e con i titoli necessari;*
- *non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell'Associazione né utilizzare simboli e strumenti senza autorizzazione;*
- *conservare ed utilizzare, nel miglior dei modi, le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione;*
- *mantenere tassativamente la riservatezza essenziale e completa circa le comunicazioni e le informazioni ricevute in qualsiasi momento. Questa Associazione opera nei principi dell'Atto Costitutivo e il ruolo fondamentale a cui si ispira, creano i presupposti per osservare tassativamente il principio della riservatezza;*
- *tenere sempre, anche nei momenti privati e personali, comportamenti rispettosi nei confronti delle persone; astenendosi da ogni atteggiamento in contrasto con i principi, gli scopi e le regole dello statuto, dei regolamenti, delle disposizioni e dei valori di cui l'Associazione può fregiarsi e farsi portatrice anche attraverso la divisa, i loghi e gli stemmi; per non creare pregiudizio al decoro e alla rispettabilità;*
- *contribuire, al massimo delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.*

Art. 10 – CARICHE SOCIALI ED INCOMPATIBILITA'

Tutte le cariche sociali:

- sono gratuite; ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione;
- durano per tre anni.

Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi;

A garanzia dell'indipendenza dell'Organizzazione e nel rispetto dei principi della apertività e apoliticità propri dell'Associazione, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi dell'associazione è incompatibile con incarichi politici (es: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale,

del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e/o di Consiglio di Enti Locali Territoriali), amministrativi decisionali ed esecutivi nell'ambito di organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, qualora previsto.

11.2 Per l'elezione degli organi Associativi vige il principio del pieno rispetto al diritto e al dovere all'elettorato attivo e passivo.

11.3 Tutte le cariche elettive hanno la durata triennale.

11.4 Le cariche sono gratuite, ai Componenti degli Organi Sociali può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per lo svolgimento della funzione.

11.5 Ogni causa di incompatibilità determina l'incandidabilità, e ove non se ne fosse a conoscenza, l'ineleggibilità e la decadenza del medesimo dalla carica assunta. Il Consiglio Direttivo nel prenderne atto, sostituirà il membro eletto, con le modalità da stabilire.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Se nominato:

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. 11 bilancio sociale;
- da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è il massimo organo sovrano deliberativo dell'Associazione. L'attuazione delle decisioni assunte spetta al Consiglio Direttivo che individuerà di volta in volta l'esecutore o gli esecutori;

13.2 nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci iscritti ed in regola al momento dello svolgimento;

13.3 ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con delega scritta, con il limite di due deleghe;

13.4 viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio rendiconto dell'anno concluso e del bilancio preventivo per l'anno successivo ed ogni qualvolta lo ritenga necessario e utile. Per tutte le altre Assemblee, la convocazione deve essere richiesta al Presidente da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno sette Soci al momento o che rappresentino un

decimo degli Associati, in caso di maggiori iscritti. Il Presidente, ricevuta la richiesta, deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro sessanta giorni.

13.5 La convocazione dovrà essere effettuata con data certa e documentata con un preavviso minimo di sette giorni utilizzando qualsivoglia modalità tradizionale o di uso comune.

13.6 E' presieduta dal Presidente o in Sua assenza dal Vice Presidente o da altro Associato scelto dai presenti fra i Membri del Consiglio Direttivo ed in ultima istanza fra i Soci.

13.7 Per le elezioni degli Organi Sociali, verrà Presieduta dal Socio, non Candidato, con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione o, nel caso fossero più d'uno, dal Socio più anziano d'età. La Commissione di scrutinio nominata dall'Assemblea elettorale, sarà composta da numero tre Associati non candidati alle cariche sociali. Le candidature dovranno arrivare al Presidente uscente entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

13.8 In via ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno e non oltre dieci giorni dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

13.9 Per le deliberazioni in via ordinaria occorre la maggioranza dei voti dei presenti che voteranno sull'elezione dei:

- componenti del Consiglio Direttivo che si dovrà riunire entro dieci giorni;
- i membri di eventuali Collegi, Organi, Società di revisione nel caso ci fosse la necessità o l'obbligo.
- L'assemblea si esprime sui provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli Associati e sulla respinta di ammissione di nuovo Associato per Sua competenza;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo attingendo nella graduatoria dei non eletti;
- approva regolamenti di attuazione dello statuto proposti dal Consiglio Direttivo e le loro modifiche;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale.

13.10 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

13.11 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

13.12 Il verbale viene redatto da un Socio incaricato dal Presidente.

13.13 Possono partecipare anche soggetti terzi, che siano stati preventivamente invitati, ma senza diritto di voto

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto in proporzione al numero dei Soci iscritti:

- a) n° sette Consiglieri sino a cinquanta iscritti;
- b) n° nove Consiglieri da cinquantuno a novanta iscritti;
- c) n° undici Consiglieri oltre novantuno iscritti.

14.2 L'Associazione è aperta anche a Soci di altre sezioni ANC prive di Nuclei di volontariato.

14.3 Il Consigliere che abbia sostituito altro consigliere, rimane in carica sino allo scadere dell'intero mandato.

14.4 Nel caso in cui oltre la metà dei Membri del Consiglio Direttivo decada, dalla carica per impedimento, il Presidente dovrà indire nuove elezioni. Dalla data delle dimissioni e/o cessazione dei Membri e sino alla nuova nomina, il Consiglio dimissionario provvede per gli adempimenti correnti ed ordinari.

14.5 I compiti del Consiglio sono i seguenti:

- a) eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- b) assegna eventuali deleghe specifiche ai Soci;
- c) applica e esegue le delibere dell'Assemblea;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e) dispone i procedimenti disciplinari, proposti dal Presidente, verso i Soci;

- 12
- f) stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione attraverso delibere e comunicazioni attuative dello Statuto, depositandole presso la Sede e la comunicazione a tutti gli iscritti;
 - g) determina il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa come da bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
 - h) ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) sostituire, con il primo dei non eletti, la mancanza di un Membro del Consiglio;
 - l) nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Commissioni e al organismi ove richiesto e/o contemplato;
 - m) autorizza la costituzione in giudizio, attiva o passiva, dell'Associazione;
 - n) provvede a tutte le attività di ordinarie o straordinarie, che non rientrino nelle competenze degli altri organi.
- 14.6 L'organo è presieduto dal Presidente che verrà eletto dall'Assemblea dei Soci risultanti iscritti da almeno TRE mesi, ed inseriti nel libro Soci, e in caso di Sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal Consigliere più anziano. Rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in Giudizio; convoca le riunioni dell'Assemblea e del Comitato e ne garantisce l'esecuzione delle delibere; in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ed in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario, che viene nominato dal Presidente stesso, dal delegato in materia di volontariato o da Suo delegato appositamente nominato ed esplicita i compiti indicati nell'Art. 25 dello statuto ANC.
- 14.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, con comunicazione, di qualsiasi tipo, a tutti i componenti almeno sette giorni prima. In caso di particolare urgenza è ammessa la comunicazione telefonica o messaggio con un preavviso di ventiquattrore. In difetto, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. E' convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre Componenti ne facciano richiesta; in tal caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 14.8 Salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata, il Consiglio delibera con i voti della maggioranza dei suoi Membri.

Art. 15 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la successiva ratifica del suo operato.
5. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
- 6.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo facoltativo ed ha funzioni di controllo amministrativo.
2. Se nominato, è composto da uno o più membri eletti dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
4. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 17 – BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 ° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
2. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione e sarà pubblicato nella bacheca della Sezione.
3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

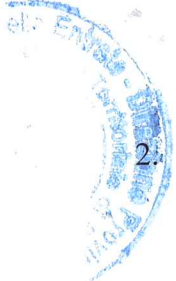
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20 – QUOTA SOCIALE

1. L'importo della eventuale quota associativa posta a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non frazionabile e non rimborsabile. Va corrisposta da ciascun associato entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'iniziativa per proporre le suddette modifiche compete a:
 - a) Consiglio Direttivo;
 - b) Almeno la metà degli aderenti.

- 
2. Le modifiche allo Statuto che siano state approvate entrano in vigore dopo la chiusura dell'Assemblea che le ha votate, appena siano state portate a conoscenza di tutti i Soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

Art. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
1. In mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente, pro tempore, della Sezione ANC di Faenza.

Art. 23 – UNIFORME

1. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Comitato Esecutivo indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere.
3. L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce comportamento gravemente contrario ai principi e finalità del presente Statuto e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto o regolamento del Gruppo di volontariato.

Art. 24 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'A.N.C., nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 25 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore, al Codice Civile, al Regolamento del Gruppo e ad altre norme di legge vigenti in materia. Il Consiglio direttivo può deliberare l'eventuale Regolamento per l'esecuzione dello Statuto e per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Coloro cui sono attribuite cariche sociali rimarranno nel loro incarico sino alla scadenza.
1. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il Presidente
Giancarlo Tatta



Il Segretario
Canzio Camuffo

